

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 12/06/2020

FATTO

Il ricorrente afferma di essere titolare, in proprio o quale erede della madre A.F. (deceduta il 17/12/2016), dei Buoni Postali Fruttiferi trentennali nn. 000280, 000285, 000286, 000287 e 000165, emessi nel mese di novembre del 1986 e in vario modo intestati alla madre (*i.e.*, unitamente al coniuge A.P., o a uno dei propri tre figli).

Al riguardo, evidenzia che la data di emissione dei titoli, appartenenti alla serie "P", è successiva all'entrata in vigore del D.M. del 13/06/1986 e che la stampigliatura originaria, apposta sul retro dei buoni, prevede un regime di rimborso più favorevole rispetto a quello stabilito dal citato D.M.

In particolare, per quel che riguarda i buoni nn. 000280, 000285, 000286 e 000287, rileva che non si rinviene alcun timbro dal quale si evinca il recepimento dei tassi di rendimento introdotti con il D.M. suddetto, mentre, con riferimento al buono n. 000165, precisa che il timbro sovrapposto alla tabella originaria indica i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, lasciando invariate le condizioni di rendimento per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Ciò premesso, contesta all'intermediario di avere liquidato una somma inferiore a quella dovuta in virtù delle condizioni di rimborso effettivamente applicabili e chiede pertanto che l'Arbitro, ritenuta l'applicabilità dei rendimenti indicati sul retro del buono n. 000165 limitatamente al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno dall'emissione, nonché, per i restanti titoli, l'applicabilità delle condizioni previste per i buoni della serie "P", dichiari la resistente tenuta al pagamento delle maggior somme dovute.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario precisa che il rendimento dei buoni fruttiferi della serie "Q/P", cui appartengono i titoli oggetto di ricorso, è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, che prevedeva l'apposizione, sui buoni cartacei della precedente serie "P", di un timbro sulla parte anteriore, contenente l'indicazione della nuova serie ("Q/P"), e di un altro timbro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse applicati, così come indicati nelle tabelle allegate al medesimo D.M.

Atteso che, nella fattispecie, i timbri sono stati correttamente apposti sui titoli, modificando i tassi riportati nella stampigliatura originaria, e che il D.M. del 13/06/1986, secondo il quale i buoni recanti detti timbri sono soggetti alle stesse condizioni economiche previste per la serie "Q", era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, conclude chiedendo il rigetto del ricorso, stante la corretta quantificazione degli importi rimborsabili.

Con memorie di replica del 19/01/2020, parte istante precisa che sulla parte anteriore dei buoni non è stato apposto alcun timbro contenente l'indicazione della serie "Q/P", sebbene tale adempimento fosse necessario per individuare il corretto rendimento dei titoli in oggetto. Solo nel caso del buono n. 000165, invero, i timbri sarebbero stati apposti correttamente, sia sulla parte anteriore che posteriore, lasciando tuttavia invariata la disciplina prevista con riguardo al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Con controrepliche del 25/02/2020, l'intermediario si riporta a quanto già dedotto ed eccepito, richiamando, a supporto della propria tesi, ulteriori precedenti giurisprudenziali.

Nel corso della riunione del 23/04/2020, il Collegio, ravvisata l'incompletezza della documentazione in atti, disponeva la sospensione della decisione, fissando a parte ricorrente il termine di 30 giorni per produrre documentazione idonea ad asseverare la propria qualità di erede.

Il ricorrente ha provveduto al deposito in termini di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 447/2000, attestante lo *status* di erede della sig.ra A.F., unitamente ai fratelli C.P. e R.P.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio dichiara la sussistenza della legittimazione attiva del ricorrente, richiamando l'orientamento secondo il quale se, da un lato, la dichiarazione sostitutiva versata in atti da parte istante deve essere considerata idonea a provare lo *status* di erede (in virtù del principio per il quale la parte non può costituire in proprio favore elementi di prova, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.), dall'altro occorre valutare anche il contegno della controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. Si ritiene, invero, che in assenza di una precisa contestazione dell'intermediario, la qualità di erede del ricorrente possa considerarsi provata anche sulla scorta della sola dichiarazione sostitutiva (in questo senso Cass., SS. UU., n. 12065/14; conf., Coll. Palermo, n. 18816/19). Il ricorrente risulta dunque legittimato, nella specie, ad esercitare i diritti nascenti dai titoli oggetto di ricorso, giovando peraltro richiamare, in proposito, anche quanto stabilito da quest'Arbitro con riferimento alle ipotesi di decesso di uno dei cointestatari di buoni con clausola "pari facoltà di rimborso" (Coll. coord., n. 22747/19).

Ciò premesso, il Collegio è chiamato a pronunciarsi in merito al rendimento di alcuni Buoni Postali Fruttiferi emessi nel mese di novembre del 1986, successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie di buoni postali contraddistinti dalla lettera "Q".

A tal proposito, va preliminarmente chiarito che, secondo il citato D.M., anche i buoni della precedente serie “P”, emessi a far data dal 1° luglio 1986, dovevano essere considerati a tutti gli effetti come titoli della nuova serie “Q”, salvo l’obbligo per gli uffici postali di apporre sulla parte anteriore del titolo un timbro con la dicitura “Q/P” e sulla parte posteriore un ulteriore timbro, recante l’indicazione dei nuovi tassi di rendimento (art. 5). Ai buoni delle serie precedenti alla “Q”, invero, sarebbero stati comunque applicati i saggi di interesse previsti per i buoni della nuova serie, in conformità alle previsioni dell’art. 6 D.M. 13/06/1986.

Ora, nel caso di specie, è pacifico che le stampigliature recanti, sul fronte, l’indicazione della serie “Q/P” e, sul retro, le diverse condizioni di rendimento previste dal D.M. del 13/06/1986, siano state correttamente apposte solo sul buono n. 000165, appartenente all’originaria serie “P”. Manca tuttavia nella timbratura apposta dall’ufficio ogni indicazione relativa al periodo successivo al 20° anno dall’emissione, non risultando modificate, sul punto, le originarie previsioni di rendimento specificate sul titolo.

A tal riguardo può richiamarsi, pertanto, il consolidato orientamento di quest’Arbitro secondo cui, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia, come nel caso di specie, antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ingenera nel cliente un legittimo affidamento, meritevole di tutela, sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo. E difatti, nella disciplina dei BPF il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, sicché il tenore letterale del documento costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell’affare, confidando legittimamente sul fatto che il rapporto sia disciplinato in conformità a quanto enunciato dai buoni. In circostanze come quelle in esame, quindi, al possessore del titolo devono essere applicate le condizioni riprodotte sullo stesso, riconoscendogli il rendimento previsto sul retro del buono con riferimento al periodo compreso tra il ventunesimo e il trentesimo anno successivo a quello di emissione (Coll. coord., n. 5674/13 e n. 6142/20; Coll. Torino, dec. n. 3226/18; Coll. Bologna, dec. n. 17516/18; Coll. Napoli, dec. n. 7726/18; Coll. Roma, dec. n. 8791/17). Sul punto, dunque, la domanda del ricorrente merita senz’altro accoglimento.

Per quanto concerne, invece, i buoni nn. 000280, 000285, 000286 e 000287, emessi in data 08/11/1986, va evidenziato che gli stessi recano, sul fronte, la sola indicazione dell’originaria serie di emissione (“P”), mentre sul retro risulta apposto un timbro, invero poco leggibile, contenente diverse condizioni di rendimento, verosimilmente corrispondenti a quelle della serie “Q”.

Ebbene, rileva il Collegio che, con riferimento ad analoghe fattispecie, alcune pronunce dell’Arbitro hanno stabilito che non può ritenersi idonea a modificare i tassi di rendimento indicati nella tabella stampata a tergo del buono l’apposizione di un timbro quasi del tutto illeggibile e non accompagnato da alcun segno atto a provare la volontà delle parti di sostituire le condizioni economiche del buono stesso ([Coll. Milano, n. 4327/17](#)). L’apposizione di un timbro illeggibile, infatti, è considerata equivalente alla sua mancanza, in quanto inidonea a produrre una variazione delle condizioni originarie che sia visibile sul documento, anche in funzione di protezione dell’affidamento del suo prenditore (Coll. Milano, dec. n. 1209/20).

Posto, dunque, che l’intermediario non soltanto ha ommesso di apporre sulla parte frontale dei buoni il timbro relativo alla nuova serie di appartenenza, come prescritto dalla normativa di riferimento, ma non ha neanche diligentemente incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali relative ai rendimenti dei titoli, intervenute precedentemente alla data di emissione degli stessi, al ricorrente devono essere riconosciute, in linea con il summenzionato orientamento dell’Arbitro, le condizioni contrattuali descritte sui titoli medesimi (così anche Coll. Bari, n. 25317/19). Anche in questo caso, invero, si ritiene

applicabile il principio secondo cui occorre tutelare il legittimo affidamento del sottoscrittore nell'applicazione di un tasso di rendimento diverso (maggiore) da quello previsto da provvedimenti governativi antecedenti all'emissione del titolo.

Il ricorso, pertanto, può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P n. **165, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986; dispone altresì che l'intermediario debba riconoscere al cliente sugli altri buoni oggetto di ricorso gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio della serie P dal 1° anno.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI